ALLEGATI N. _____

ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 250

Adunanza del giorno 29/11/1990 Sessione straordinaria

OGGETTO:

Approvazione regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti.

L'anno millenovecento novanta addì ventinove del mese di novembre a ore 16 nella civica residenza in seduta pubblica.

Adunatosi il Consiglio Comunale, in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti, sono intervenuti i Signori:

	Presenti	Assenti
1. SERAFINI Gino	1	
2. ROMANI Franco	2	
3. TRABALZINI Giuliano	3	
4. DI BETTO Piero	4	
5. CECCUZZI Franco		1
6. CHIUCINI Silvano	5	
7. PETRONI Luca Fabio	6	
8. DELLA GIOVAMPAOLA Massimo	7	
9. MENCACCI Mirella		2
10. MAZZINI Sonia	8	
11. GRILLI Paolo	9	
12. PUCCI Enzo	10	
13. CIUFEGNI Stefano	11	
14. POGGIONI Vero	12	
15. BARCUCCI Emo	13	
16. FRANGIOSA Erminio Vittorio	14	
17. CONTUCCI Alamanno	15	
18. PAOLETTI Arnaldo	16	
19. SANTICCIOLI Gianfranco	17	
20. FACCHIELLI Enzo	18	
21. BUIARELLI Paolo		3
22. NERI Filippo	19	
23. PISARONI Danilo	20	
24. OLIVIERI Giuliano	21	
25. PIERONI Fernando	22	
26. BIAGIANTI Pierluigi	23	
27. CINTI Primo	24	
28. GAROSI Luciano	25	
29. FRANCESCONI Luciano	26	
30. GARBINI Aldo		4
	26	4

Presiede il Sig. Giuliano OLIVIERI

e partecipa il Segretario Generale dr.Calogero LIOTTA incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

Il Sindaco informa i colleghi che la L. 142/90 all'art. 31 comma 4 parla delle commissioni consiliari che debbono essere previste dallo Statuto e costituite nel seno del Consiglio con criterio proporzionale. In attesa della elaborazione dello Statuto e della sua approvazione ed entrata in vigore, la Giunta propone di approvare un regolamento per la istituzione ed il funzionamento delle commissioni comunali - Tali commissioni, che sono quelle istituzionali, avranno vita fino all'attuazione dello Statuto, il quale, tra l'altro, può anche non prevederle -

Le Commissioni previste sono cinque e saranno composte di cinque consiglieri comunali, non facenti parte della Giunta, di cui tre di maggioranza e due di minoranza -

Un'altra commissione, quella per gli affari generali ed istituzionali, in quanto gli vengono affidati i compiti per la redazione dello Statuto, sarà composta di sette consiglieri comunali, non facenti parte della Giunta, di cui quattro di maggioranza e tre di minoranza, dal Sindaco, che la Presiede e dal Vice Sindaco, con funzione di Vice Presidente -

Conclude, dunque, il Sindaco presentando l'articolato del Regolamento, che è il seguente:

ART. 1 - Le Commissioni sono organi consultivi con funzione di elaborazione e proposta al consiglio com.le. Esse nella elaborazione e formulazione delle proprie proposte, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, possono avvalersi anche del contributo di rappresentanti ed esperti esterni, i quali partecipano ai lavori delle stesse senza diritto di voto.
Resta ferma la competenza degli organi deliberativi del Comune in caso di onerosità dei contributi esterni richiesti.

ART. 2 - Le Commissioni "Assetto ed uso del territorio", "Economia ed attività produttive", "Scuola e cultura", "Sport ed attività ricreative", "Sanità e politiche sociali", sono composte da 5 consiglieri com.li non facenti parte della giunta, di cui tre di maggioranza e due di minoranza.

ART. 3 - La Commissione "Affari generali ed istituzionali", avendo tra i suoi compiti, quello di elaborare proposte per la redazione ed approvazione dello Statuto e dei vari regolamenti nei termini fissati dalla L. 142/1990, è composta da sette consiglieri com.li, non facenti parte della giunta, di cui quattro di maggioranza e tre di minoranza, dal Sindaco che la presiede e dal Vice Sindaco, con funzioni di vice-presidente.
Possono partecipare a pieno titolo ai lavori della commissione i singoli assessori allorquando siano trattate questioni inerenti ai rispettivi settori di competenza.
Possono inoltre essere cooptati nella commissione il Segretario ed i dirigenti dell'apparato tecnico-amministrativo del Comune, i quali partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto.

ART. 4 - Ciascuna commissione, eccezione fatta per la commissione di cui al precedente articolo, nomina al proprio interno un

presidente ed un vice-presidente, ed all'inizio di ogni seduta nomina tra i consiglieri presenti un segretario verbalizzante.
Le altre funzioni di segreteria sono svolte dal personale amministrativo com.le delle unità operative interessate.

ART. 5 - La convocazione della commissione è effettuata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza.
Della convocazione e dell'o.d.g., negli stessi termini, il Presidente deve dare comunicazione alla giunta.
Il Sindaco e gli assessori com.li interessati agli argomenti in discussione possono partecipare alla riunione della Commissione, senza diritto di voto.
Gli atti, a cura del Presidente, devono essere messi a disposizione dei commissari fin dalle ore 8 del giorno fissato per la seduta.

ART. 6 - Il Sindaco, gli assessori interessati, od almeno due dei membri, possono richiedere la convocazione delle Commissioni per trattare gli argomenti specificati nella richiesta stessa di convocazione.

ART. 7 - Le sedute di ciascuna commissione sono valide quando è presente la maggioranza più uno dei suoi componenti.
Le proposte, per essere adottate, devono ottenere l'approvazione della maggioranza dei componenti presenti alla seduta.

ART. 8 - Le proposte delle Commissioni devono essere trasmesse al Sindaco entro 10 giorni e devono essere poste in discussione nel consiglio comunale entro ulteriori 20 giorni.
Nel caso entro tale termine non avvenga alcuna convocazione del Consiglio, le proposte saranno portate in discussione nel primo consiglio comunale utile successivo a tale termine.

ART. 9 - Le Commissioni durano in carica sino a che non verrà data attuazione allo Statuto di cui all'art. 4 della L. 8.6.90 n. 142.

Dopo di che invita i colleghi alla discussione e alla votazione -

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione del Sindaco, nonchè la proposta;

VISTA la legge 8.6.1990 n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali";

RITENUTO di dover approvare in attesa della formazione dello Statuto un Regolamento che istituisca le commisioni consiliari;

VISTO lo schema di Regolamento, predisposto dalla Giunta, sentiti i capigruppo;

DATO atto che è stato espresso il parere favorevole sotto il profilo della legittimità da parte del segretario generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della citata legge n. 142/90;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) E' approvato il "Regolamento per la istituzione e il funzionamento delle Commissioni consiliari" che si compone di numero nove articoli:

ART. 1 - Le Commissioni sono organi consultivi con funzione di elaborazione e proposta al consiglio com.le. Esse nella elaborazione e formulazione delle proprie proposte, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, possono avvalersi anche del contributo di rappresentanti ed esperti esterni, i quali partecipano ai lavori delle stesse senza diritto di voto.
Resta ferma la competenza degli organi deliberativi del Comune in caso di onerosità dei contributi esterni richiesti.

ART. 2 - Le Commissioni "Assetto ed uso del territorio", "Economia ed attività produttive", "Scuola e cultura", "Sport ed attività ricreative", "Sanità e politiche sociali", sono composte da 5 consiglieri com.li non facenti parte della giunta, di cui tre di maggioranza e due di minoranza.

ART. 3 - La Commissione "Affari generali ed istituzionali", avendo tra i suoi compiti, quello di elaborare proposte per la redazione ed approvazione dello Statuto e dei vari regolamenti nei termini fissati dalla L. 142/1990, è composta da sette consiglieri com.li, non facenti parte della giunta, di cui quattro di maggioranza e tre di minoranza, dal Sindaco che la presiede e dal Vice Sindaco, con funzioni di vice-presidente.
Possono partecipare a pieno titolo ai lavori della commissione i singoli assessori allorquando siano trattate questioni inerenti ai rispettivi settori di competenza.
Possono inoltre essere cooptati nella commissione il Segretario ed i dirigenti dell'apparato tecnico-amministrativo del Comune, i quali partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto.

ART. 4 - Ciascuna commissione, eccezione fatta per la commissione di cui al precedente articolo, nomina al proprio interno un presidente ed un vice-presidente, ed all'inizio di ogni seduta nomina tra i consiglieri presenti un segretario verbalizzante.
Le altre funzioni di segreteria sono svolte dal personale amministrativo com.le delle unità operative interessate.

ART. 5 - La convocazione della commissione è effettuata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza.
Della convocazione e dell'o.d.g., negli stessi termini, il

Presidente deve dare comunicazione alla giunta.
Il Sindaco e gli assessori com.li interessati agli argomenti in discussione possono partecipare alla riunione della Commissione, senza diritto di voto.
Gli atti, a cura del Presidente, devono essere messi a disposizione dei commissari fin dalle ore 8 del giorno fissato per la seduta.

ART. 6 - Il Sindaco, gli assessori interessati, od almeno due dei membri, possono richiedere la convocazione delle Commissioni per trattare gli argomenti specificati nella richiesta stessa di convocazione.

ART. 7 - Le sedute di ciascuna commissione sono valide quando è presente la maggioranza più uno dei suoi componenti.
Le proposte, per essere adottate, devono ottenere l'approvazione della maggioranza dei componenti presenti alla seduta.

ART. 8 - Le proposte delle Commissioni devono essere trasmesse al Sindaco entro 10 giorni e devono essere poste in discussione nel consiglio comunale entro ulteriori 20 giorni.
Nel caso entro tale termine non avvenga alcuna convocazione del Consiglio, le proposte saranno portate in discussione nel primo consiglio comunale utile successivo a tale termine.

ART. 9 - Le Commissioni durano in carica sino a che non verrà data attuazione allo Statuto di cui all'art. 4 della L. 8.6.90 n. 142.

****

IL PRESIDENTE
(Giuliano OLIVIERI)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Gino SERAFINI)

IL SEGRETARIO GEN/LE
(Calogero LIOTTA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dal 22.12.1990 e per 15 gg. consecutivi.

Pubblicata N. _____

IL MESSO COMUNALE
Fiumi M.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Calogero MOTTA

22.12.90

Trasmessa al Co.Re.Co. il _____ Prot. n. 24429.

Ricevuta dal Comitato di Controllo il _____

Interruzione termini per chiarimenti - decisione n. _____ del _____

Spediti chiarimenti in data _____ - N. Prot. _____

Ricevuta chiarimenti dal Comitato di Controllo il _____

Prot. n. _____ del _____

La Sezione decentrata di Siena del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali nella seduta del _____

ha espresso la seguente decisione n. _____

Divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 non avendo l'Organo di Controllo, nei 20 giorni dal ricevimento, adottato un provvedimento di annullamento.

Montepulciano, li 18 GEN 1991

IL SEGRETARIO GENERALE